



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo regionale

2011/0299(COD)

15.10.2012

PARERE

della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

Relatore per parere: Ramona Nicole Mănescu

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Le reti e i servizi di telecomunicazioni sono sempre più basati su infrastrutture internet in cui le reti a banda larga e i servizi digitali sono strettamente interconnessi. Internet sta diventando la piattaforma dominante per la comunicazione, i servizi e le attività commerciali. Pertanto, la disponibilità **a livello transeuropeo** dell'accesso a internet veloce e a servizi digitali di interesse pubblico è essenziale per la crescita economica e per il mercato unico.

Emendamento

(1) Le reti e i servizi di telecomunicazioni sono sempre più basati su infrastrutture internet in cui le reti a banda larga e i servizi digitali sono strettamente interconnessi. Internet sta diventando la piattaforma dominante per la comunicazione, i servizi e le attività commerciali. Pertanto, la disponibilità **in tutte le regioni dell'UE dell'**accesso a internet veloce e a servizi digitali di interesse pubblico è essenziale per la crescita economica, **per la promozione dell'inclusione sociale** e per il mercato unico.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Le reti e i servizi di telecomunicazioni sono sempre più basati su infrastrutture internet in cui le reti a banda larga e i servizi digitali sono strettamente interconnessi. Internet sta diventando la piattaforma dominante per la comunicazione, i servizi e le attività commerciali. Pertanto, la disponibilità a livello transeuropeo dell'accesso a internet

Emendamento

(1) Le reti e i servizi di telecomunicazioni sono sempre più basati su infrastrutture internet in cui le reti a banda larga e i servizi digitali sono strettamente interconnessi. Internet sta diventando la piattaforma dominante per la comunicazione, i servizi e le attività commerciali. Pertanto, la disponibilità a livello transeuropeo dell'accesso a internet

veloce e a servizi digitali di interesse pubblico è essenziale per la crescita economica e per il mercato unico.

veloce e a servizi digitali di interesse pubblico è essenziale per la crescita economica, *per la competitività* e per il mercato unico.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha dato il proprio avallo all'agenda digitale europea esortando tutte le istituzioni ad impegnarsi perché sia attuata pienamente. L'agenda digitale mira a tracciare un percorso di realizzazione del massimo potenziale sociale ed economico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare grazie alla diffusione delle reti a banda larga ad alta velocità, garantendo che entro il 2020 tutti gli europei abbiano accesso a velocità internet superiori a 30 Mb e non meno del 50% dei nuclei familiari europei siano abbonati a connessioni di più di 100 Mb. L'agenda digitale mira ad istituire un quadro giuridico stabile per incentivare: gli investimenti in un'infrastruttura aperta e competitiva per l'internet ad alta velocità e nei servizi collegati; un autentico mercato unico per i contenuti e i servizi online; un sostegno attivo alla digitalizzazione del ricco patrimonio culturale europeo; la promozione dell'accesso a internet e dell'adesione di tutti i cittadini, soprattutto mediante il sostegno all'alfabetizzazione digitale e all'accessibilità digitale. Inoltre, è opportuno che gli Stati membri attuino piani nazionali per l'internet ad alta velocità, indirizzando i finanziamenti pubblici verso zone non pienamente servite dagli investimenti privati nelle infrastrutture internet, e promuovano la diffusione e l'utilizzazione di servizi online

Emendamento

(3) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha dato il proprio avallo all'agenda digitale europea esortando tutte le istituzioni ad impegnarsi perché sia attuata pienamente. L'agenda digitale mira a tracciare un percorso di realizzazione del massimo potenziale sociale ed economico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare grazie alla diffusione delle reti a banda larga ad alta velocità, garantendo che entro il 2020 tutti gli europei abbiano accesso a velocità internet superiori a 30 Mb e non meno del 50% dei nuclei familiari europei siano abbonati a connessioni di più di 100 Mb ***che potrebbero basarsi su tecnologie diverse***. L'agenda digitale mira ad istituire un quadro giuridico stabile per incentivare: gli investimenti in un'infrastruttura aperta e competitiva per l'internet ad alta velocità e nei servizi collegati; un autentico mercato unico per i contenuti e i servizi online; un sostegno attivo alla digitalizzazione del ricco patrimonio culturale europeo; la promozione dell'accesso a internet e dell'adesione di tutti i cittadini, soprattutto mediante il sostegno all'alfabetizzazione digitale e all'accessibilità digitale. Inoltre, è opportuno che gli Stati membri attuino piani nazionali per l'internet ad alta velocità, indirizzando i finanziamenti pubblici verso zone non pienamente servite dagli investimenti privati nelle infrastrutture internet, e promuovano la diffusione e l'utilizzazione di servizi online

moderni e accessibili.

moderni e accessibili.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare anche i fondi strutturali per conseguire gli obiettivi dell'Agenda digitale, garantendo al contempo le sinergie fra il programma quadro, i fondi strutturali e le politiche nazionali nell'ambito dei più ampi obiettivi dell'UE in materia di competitività, crescita economica e coesione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Settori prioritari quali le reti ad alta velocità, i servizi pubblici transfrontalieri, l'accesso ai servizi multilingui, la sicurezza, la protezione e i servizi di energia intelligente, sono tutti settori specifici in cui le autorità locali e regionali sono al contempo i principali artefici, fornitori e beneficiari.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) L'elenco dei progetti idonei al finanziamento del meccanismo per collegare l'Europa deve essere flessibile,

in modo da tener conto delle particolarità dell'Unione nel suo complesso, ma soprattutto di quelle degli Stati membri, in particolare nel caso di progetti di infrastrutture a banda larga.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) L'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa non deve nuocere agli obiettivi della politica di coesione. In sede di attuazione delle misure proposte, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per evitare ulteriori oneri amministrativi a livello nazionale nonché per fornire alle autorità locali e regionali l'assistenza tecnica necessaria per l'uso dei nuovi strumenti finanziari e del loro effetto leva.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Nel quadro di un sistema di mercati aperti e competitivi, l'intervento dell'Unione è necessario ove occorra rimediare a inefficienze del mercato. Fornendo un sostegno finanziario e un ulteriore effetto leva finanziario ai progetti di infrastrutture, l'Unione può contribuire alla realizzazione e allo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni, generando maggiori vantaggi in termini di impatto sul mercato, efficienza amministrativa e uso delle risorse.

(9) Nel quadro di un sistema di mercati aperti e competitivi, l'intervento dell'Unione è necessario ove occorra rimediare a inefficienze del mercato *e adottare misure per superare l'insufficienza degli investimenti in progetti non commerciali*. Fornendo un sostegno finanziario e un ulteriore effetto leva finanziario ai progetti di infrastrutture, l'Unione può contribuire alla realizzazione e allo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni, generando maggiori vantaggi in termini di impatto sul mercato, efficienza amministrativa e uso

delle risorse.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Con la creazione di opportunità commerciali, la diffusione di reti digitali e di infrastrutture per servizi digitali stimolerà la creazione di posti di lavoro nell'Unione. La realizzazione materiale delle reti a banda larga avrà anche un effetto immediato sull'occupazione, in particolare nel settore dell'ingegneria civile.

Emendamento

(12) Con la creazione di opportunità commerciali, la diffusione di reti digitali e di infrastrutture per servizi digitali stimolerà la creazione di posti di lavoro nell'Unione. La realizzazione materiale delle reti a banda larga avrà anche un effetto immediato sull'occupazione, in particolare nel settore dell'ingegneria civile, ***nonché sull'accesso ai posti di lavoro, ad esempio nelle zone rurali.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Dati i problemi esistenti per quanto riguarda l'accesso allo spettro, le reti a banda larga senza fili possono svolgere un ruolo fondamentale nell'assicurare la copertura di tutte le aree, comprese le zone rurali e quelle isolate prive di altre opzioni.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Per tenere conto degli sviluppi nei settori delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni è opportuno che sia

Emendamento

(21) Per tenere conto degli sviluppi nei settori delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni è opportuno che sia

delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'allegato del presente regolamento. Particolare importanza riveste lo svolgimento da parte della Commissione di appropriate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. La delega ha lo scopo di affrontare nuovi sviluppi tecnologici e del mercato, priorità politiche emergenti od opportunità di avvalersi di sinergie fra infrastrutture diverse, comprese quelle nei campi dei trasporti e dell'energia. La portata della delega è limitata a modifiche della descrizione di progetti di interesse comune, all'inserimento di un progetto di interesse comune o al ritiro di un progetto di interesse comune obsoleto, sulla base di criteri prestabiliti, chiari e trasparenti.

delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'allegato del presente regolamento. Particolare importanza riveste lo svolgimento da parte della Commissione di appropriate consultazioni **a livello regionale e locale** nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. La delega ha lo scopo di affrontare nuovi sviluppi tecnologici e del mercato, priorità politiche emergenti od opportunità di avvalersi di sinergie fra infrastrutture diverse, comprese quelle nei campi dei trasporti e dell'energia. La portata della delega è limitata a modifiche della descrizione di progetti di interesse comune, all'inserimento di un progetto di interesse comune o al ritiro di un progetto di interesse comune obsoleto, sulla base di criteri prestabiliti, chiari e trasparenti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

(1) contribuiscono alla crescita economica e sostengono lo sviluppo del mercato unico, portando al miglioramento della competitività dell'economia europea, anche per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI);

Emendamento

(1) contribuiscono alla crescita economica, **alla generazione di ricchezza e alla creazione di occupazione, promuovono l'inclusione sociale e** sostengono lo sviluppo del mercato unico, portando al miglioramento della competitività dell'economia europea, anche per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI).

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 2 - punto 2

Testo della Commissione

(2) contribuiscono a migliorare la vita

Emendamento

(2) contribuiscono a migliorare la vita

quotidiana dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni promuovendo l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali di telecomunicazioni e l'accesso a queste ultime;

quotidiana dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni promuovendo l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali di telecomunicazioni e l'accesso a queste ultime, ***consentendo alle autorità locali e regionali di attuare le soluzioni più adeguate alle loro necessità locali e regionali specifiche;***

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) contribuiscono a migliorare la vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni promuovendo l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali di telecomunicazioni e l'accesso a queste ultime;

Emendamento

(2) contribuiscono a migliorare la vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni ***a tutti i livelli,*** promuovendo l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali di telecomunicazioni e l'accesso a queste ultime, ***tenendo presente che le regioni più scarsamente popolate e meno sviluppate devono essere incluse e servite da connessioni;***

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

(3) incentivano la diffusione in tutta Europa di reti a banda larga veloci e superveloci le quali, a loro volta, facilitano lo sviluppo e la diffusione dei servizi digitali transeuropei;

Emendamento

(3) incentivano la diffusione in tutta Europa di reti a banda larga veloci e superveloci, ***conformemente al principio della neutralità tecnologica,*** le quali, a loro volta, facilitano lo sviluppo e la diffusione dei servizi digitali transeuropei e ***garantiscono il mantenimento della competitività dell'industria europea;***

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 2 - punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Colmano il divario tra le regioni, ricordando che i collegamenti veloci e affidabili, integrati da servizi mobili senza filo efficienti, svolgono un ruolo chiave nella promozione della competitività regionale, l'accessibilità e l'uguaglianza fra le persone.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per conseguire questi obiettivi, gli Stati membri devono garantire la consultazione delle autorità locali e regionali impegnate nel processo, in ogni fase rilevante del processo stesso.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) la diffusione di reti a banda larga superveloci che garantiscano una velocità di trasmissione dei dati non inferiore a 100 Mb;

a) la diffusione di reti a banda larga superveloci che garantiscano una velocità di trasmissione dei dati non inferiore a 100 Mb, ***tenendo conto della domanda di accesso a Internet superveloce;***

Motivazione

Gli investimenti nelle reti a banda larga superveloci comportano un rischio elevato. Le statistiche dimostrano che l'uso di Internet ad alta velocità è in forte ritardo rispetto all'attuale copertura della banda larga. La scelta della tecnologia e dei progetti da finanziare

deve pertanto tener conto della domanda reale di accesso a banda larga.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la diffusione di reti a banda larga per collegare regioni insulari, prive di accesso al mare e periferiche alle regioni centrali dell'Unione, garantendo che in dette regioni le velocità di trasmissione dei dati siano sufficienti a permettere una connettività di banda larga non inferiore a 30 Mb;

Emendamento

b) la diffusione di reti a banda larga **con l'impiego di tutte le tecnologie disponibili, conformemente al principio della neutralità tecnologica**, per collegare regioni insulari, prive di accesso al mare e periferiche alle regioni centrali dell'Unione, garantendo che in dette regioni le velocità di trasmissione dei dati siano sufficienti a permettere una connettività di banda larga non inferiore a 30 Mb, **tenendo conto della domanda di accesso a Internet superveloce**;

Motivazione

Gli investimenti nelle reti a banda larga superveloci comportano un rischio elevato. Le statistiche dimostrano che l'uso di Internet ad alta velocità è in forte ritardo rispetto all'attuale copertura della banda larga. La scelta della tecnologia e dei progetti da finanziare deve pertanto tener conto della domanda reale di accesso a banda larga.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la diffusione di reti a banda larga per collegare le scuole ubicate in comunità rurali isolate negli Stati membri al fine di sviluppare programmi di apprendimento a distanza onde evitare lo spopolamento di tali zone;

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri e/o altri soggetti responsabili dell'attuazione di progetti di interesse comune o che contribuiscono all'attuazione degli stessi adottano le misure normative, amministrative, tecniche e finanziarie necessarie in conformità alle specifiche corrispondenti del presente regolamento.

Emendamento

3. Gli Stati membri e/o altri soggetti, ***incluse le autorità locali e regionali,*** responsabili dell'attuazione di progetti di interesse comune o che contribuiscono all'attuazione degli stessi adottano le misure normative, amministrative, tecniche e finanziarie necessarie in conformità alle specifiche corrispondenti del presente regolamento.

Motivazione

È opportuno menzionare le autorità locali e regionali, per gli stessi motivi esposti nella motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che le autorità locali e regionali siano pienamente ed effettivamente coinvolte nella gestione delle iniziative connesse alle TIC, come mezzo per migliorare i propri servizi in settori quali la sanità, l'istruzione, gli appalti pubblici, la sicurezza e i servizi sociali.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 5 - paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. La Commissione e gli Stati membri incoraggiano e sostengono le autorità locali e regionali affinché ricorrano al partenariato pubblico-privato per fornire servizi a banda larga, soprattutto nelle zone rurali. A tale riguardo è fondamentale che gli Stati membri consolidino la capacità amministrativa delle loro istituzioni pubbliche a livello locale, regionale e nazionale e migliorino le loro infrastrutture di conseguenza, al fine di garantire uno sviluppo e un'attuazione riusciti delle reti transeuropee di telecomunicazione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Paragrafo 5 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. Un maggiore coinvolgimento delle autorità locali e regionali è necessario per contribuire in modo rilevante a promuovere il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e, di conseguenza, aumentare la competitività e creare occupazione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 7 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) l'inclusione delle zone rurali e a bassa densità di popolazione nonché delle

regioni ultraperiferiche.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 8 – lettera c

Testo della Commissione

(c) dimostra di possedere un valore aggiunto europeo.

Emendamento

c) dimostra di possedere un valore aggiunto europeo, ***ottenuto mediante valutazioni di fattibilità e analisi dei costi e benefici realizzate tenendo conto dell'interesse generale e della parità di accesso alle reti per l'intera popolazione, in particolare nelle zone con maggiori problemi di connessione.***

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Sulla base delle informazioni pervenute a norma dell'articolo 21 del regolamento XXX che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione dei presenti orientamenti.

Emendamento

1. Sulla base delle informazioni pervenute a norma dell'articolo 21 del regolamento XXX che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni ***e pratiche migliori*** sui progressi compiuti nell'attuazione dei presenti orientamenti. ***Gli Stati membri coinvolgono le autorità locali e regionali nel processo.***

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione è assistita da un gruppo di esperti, composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, per il

Emendamento

2. La Commissione è assistita da un gruppo di esperti, composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, ***un***

monitoraggio dell'attuazione dei presenti orientamenti, per l'assistenza alla programmazione delle strategie nazionali per l'internet ad alta velocità e alla mappatura delle infrastrutture e per lo scambio di informazioni. Il gruppo di esperti può anche considerare qualsiasi altro tema relativo allo sviluppo delle reti transeuropee di telecomunicazione.

rappresentante di un'amministrazione regionale e uno di un'amministrazione locale, per il monitoraggio dell'attuazione dei presenti orientamenti, per l'assistenza alla programmazione delle strategie nazionali per l'internet ad alta velocità e alla mappatura delle infrastrutture e per lo scambio di informazioni. Il gruppo di esperti può anche considerare qualsiasi altro tema relativo allo sviluppo delle reti transeuropee di telecomunicazione.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nelle relazioni la Commissione valuta anche se la portata dei progetti di interesse comune continui a rispecchiare le priorità politiche, gli sviluppi tecnologici e la situazione nei mercati interessati. Per i progetti di grande entità, le relazioni comprendono un'analisi dell'impatto ambientale, che tiene conto delle esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione di questi ultimi e della resistenza alle catastrofi. Tale riesame può anche svolgersi in qualsiasi altro momento ritenuto opportuno.

Emendamento

4. Nelle relazioni la Commissione valuta anche se la portata dei progetti di interesse comune continui a rispecchiare le priorità politiche, gli sviluppi tecnologici e la ***fattibilità del progetto, data la*** situazione nei mercati interessati. Per i progetti di grande entità, le relazioni comprendono un'analisi dell'impatto ambientale, che tiene conto delle esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione di questi ultimi e della resistenza alle catastrofi. Tale riesame può anche svolgersi in qualsiasi altro momento ritenuto opportuno.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Allegato – sezione 2 – comma 4

Testo della Commissione

Le zone rurali e a bassa densità tendono ad essere servite da connessioni a bassa velocità e, in alcuni casi, non sono affatto servite. È probabile che l'attrattiva commerciale degli investimenti risulti inesistente e che quindi le mete europee

Emendamento

Le zone rurali e a bassa densità tendono ad essere servite da connessioni a bassa velocità e, in alcuni casi, non sono affatto servite. È probabile che l'attrattiva commerciale degli investimenti risulti inesistente e che quindi le mete europee

difficilmente possano essere raggiunte entro il 2020. In queste zone gli investimenti necessitano di un sostegno finanziario, sotto forma di sovvenzioni eventualmente completate da strumenti finanziari. Si tratta di zone che comprendono regioni remote e scarsamente popolate in cui i costi di investimento sono molto elevati o i redditi sono molto modesti. **È probabile che** in queste zone il sostegno del meccanismo per collegare l'Europa **completi** i fondi di coesione o di sviluppo rurale disponibili ed altri sostegni pubblici diretti.

difficilmente possano essere raggiunte entro il 2020. In queste zone gli investimenti necessitano di un sostegno finanziario, sotto forma di sovvenzioni eventualmente completate da strumenti finanziari. Si tratta di zone che comprendono regioni remote e scarsamente popolate in cui i costi di investimento sono molto elevati o i redditi sono molto modesti. In queste zone il sostegno del meccanismo per collegare l'Europa **deve completare** i fondi di coesione o di sviluppo rurale disponibili ed altri sostegni pubblici diretti, **al fine di garantire la parità di accesso alle reti che, a sua volta, contribuirà all'insediamento di popolazione in zone con problemi demografici se saranno agevolate le pari opportunità di accesso alle reti per promuovere la crescita e l'occupazione.**

PROCEDURA

Titolo	Reti transeuropee di telecomunicazione e abrogazione della decisione n. 1336/97/CE
Riferimenti	COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 15.11.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	REGI 15.11.2011
Relatore per parere Nomina	Ramona Nicole Mănescu 23.11.2011
Approvazione	10.10.2012
Esito della votazione finale	+: 44 –: 2 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Karima Delli, Jens Geier, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Giommara Uggias